

Regione Puglia  
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

AOO\_159/PROT  
05/05/2017 - 0001529

Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari  
Viale Japigia 184 – 70126 Bari  
[oappc.bari@archiworldpec.it](mailto:oappc.bari@archiworldpec.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria  
e Trani  
Via Ognissanti, 123 - 76125 Trani  
[bat@archiworld.it](mailto:bat@archiworld.it)  
[oappc.bat@archiworldpec.it](mailto:oappc.bat@archiworldpec.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi  
Via C. Braico, 106 - 72100 Brindisi  
[architettibrindisi@archiworld.it](mailto:architettibrindisi@archiworld.it)  
[archbrindisi@pec.aruba.it](mailto:archbrindisi@pec.aruba.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia  
C.so Vittorio Emanuele, 8 - 71121 FOGGIA  
[architettifoggia@archiworld.it](mailto:architettifoggia@archiworld.it)  
[oappc.foggia@archiworldpec.it](mailto:oappc.foggia@archiworldpec.it)


Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce  
Galleria piazza Mazzini, 42 - 73100 Lecce  
[architettilecce@awn.it](mailto:architettilecce@awn.it)  
[architettilecce@archiworldpec.it](mailto:architettilecce@archiworldpec.it)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto  
Via Monsignor Blandamura 10 - 74100 Taranto (TA)  
[oappc.taranto@archiworld@pec.it](mailto:oappc.taranto@archiworld@pec.it)  
[architettitaranto@archiworld.it](mailto:architettitaranto@archiworld.it)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  
Viale Japigia n.184 - 70126 – BARI  
[info@ordingbari.it](mailto:info@ordingbari.it)  
[segreteria@pec.ordingbari.it](mailto:segreteria@pec.ordingbari.it)

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Barletta Andria e Trani

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
LAVORO

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E  
DIGITALI**

Via Arcangelo Prologo, 23 - C.P. 223 - Palazzo Bianchi - 76125  
Trani

[segreteria@ordineingegneribat.it](mailto:segreteria@ordineingegneribat.it)

[ordine.trani@ingpec.eu](mailto:ordine.trani@ingpec.eu)

**Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Brindisi**

Via F. Consiglio, 56 – 72100 Brindisi

[info@ordineingegneribrindisi.it](mailto:info@ordineingegneribrindisi.it)

**Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Foggia**

Corso Roma, 88 Sc. A - 71121 - Foggia

[ordine.foggia@ingpec.eu](mailto:ordine.foggia@ingpec.eu)

[segreteria@ordingfg.it](mailto:segreteria@ordingfg.it)

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce**

Viale M. De Pietro, 23 - 73100 Lecce

[info@ordineingegnerilecce.it](mailto:info@ordineingegnerilecce.it)

[ordine.lecce@ingpec.eu](mailto:ordine.lecce@ingpec.eu)

**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto**

Via Salinella, 9/11 – 74121 Taranto

[ordineing.ta@virgilio.it](mailto:ordineing.ta@virgilio.it)

[ordine.taranto@ingpec.eu](mailto:ordine.taranto@ingpec.eu)

**Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia  
di Bari**

Via Amendola 172/c - 70126 Bari

[collegio.bari@geopec.it](mailto:collegio.bari@geopec.it)

[bari@cng.it](mailto:bari@cng.it)

**Collegio dei Geometri Della Provincia di Bat**

Piazza della Repubblica n. 5 - 76125 Trani (BT)

[collegio.geometribat@libero.it](mailto:collegio.geometribat@libero.it)

**Collegio dei Geometri Della Provincia di Brindisi**

Piazza Cairoli, 28 – 72100 Brindisi

[collegiogeometri.br@email.it](mailto:collegiogeometri.br@email.it)

**Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia**

Via Sant'Alfonso de' Liguori 155/E 71121 - Foggia (FG)


[colgeom@tiscalinet.it](mailto:colgeom@tiscalinet.it)

[\*\*www.regione.puglia.it\*\*](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627

mail: [c.iadaresta@regione.puglia.it](mailto:c.iadaresta@regione.puglia.it)



**Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce**  
Via Duca degli Abruzzi, 49 – 73100 Lecce  
[collegiogeometrice@pec.cnpi.it](mailto:collegiogeometrice@pec.cnpi.it)

**Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto**  
Via Gobetti, 5/A – 74121 Taranto  
[collegio.taranto@geopec.it](mailto:collegio.taranto@geopec.it)  
[geometritaranto@tiscali.it](mailto:geometritaranto@tiscali.it)

**Collegio dei Periti industriali della Provincia di Bari**  
Via Colonnello De Cristoforis 11 70123 Bari (BA)  
[segreteria@periti-industriali.bari.it](mailto:segreteria@periti-industriali.bari.it)  
[collegiodibari@pec.cnpi.it](mailto:collegiodibari@pec.cnpi.it)

**Collegio dei Periti industriali della Provincia di Brindisi**  
Viale Commenda 2 sc D - 72100 Brindisi (BR)  
[info@periti-brindisi.it](mailto:info@periti-brindisi.it)  
[collegiodibrindisi@pec.cnpi.it](mailto:collegiodibrindisi@pec.cnpi.it)


**Collegio dei Periti industriali della Provincia di Foggia**  
Via Luca Cicoella 37 71122 Foggia (FG)  
[segreteria@peritindustriali-foggia.it](mailto:segreteria@peritindustriali-foggia.it)  
[collegiodifoggia@pec.cnpi.it](mailto:collegiodifoggia@pec.cnpi.it)

**Collegio dei Periti industriali della Provincia di Lecce**  
Via B. Ravenna, 4 73100 Lecce (LE)  
[perind.lecce@gmail.com](mailto:perind.lecce@gmail.com)  
[collegiodilecce@pec.cnpi.it](mailto:collegiodilecce@pec.cnpi.it)

**Collegio dei Periti industriali della Provincia di Taranto**  
Via Dante 275 74100 Taranto (TA)  
[info@periti-industriali.taranto.it](mailto:info@periti-industriali.taranto.it)  
[collegioditaranto@pec.cnpi.it](mailto:collegioditaranto@pec.cnpi.it)

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Bari**  
Viale J. F. Kennedy n° 86 - 70124 BARI  
[info@agronomiforestali.it](mailto:info@agronomiforestali.it)  
[protocollo.odaf.bari@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.bari@conafpec.it)

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Brindisi**  
Via P. Togliatti, 42 - BRINDISI 72100  
[ordafbrindisi@libero.it](mailto:ordafbrindisi@libero.it)



**Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Foggia**  
Via Giuseppe Russo, n.6, FOGGIA 71100  
[info@agronomi-fg.it](mailto:info@agronomi-fg.it)

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Lecce**  
Via Cap. Ritucci, n.41, LECCE 73100  
[ordinelecce@conaf.it](mailto:ordinelecce@conaf.it)

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Taranto**  
Via Berardi, n.40  
74100 Taranto  
[ordaf.ta@tin.it](mailto:ordaf.ta@tin.it)


**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia di Bari**  
Via Annibale Di Francia, 13 – 70125 Bari  
[collegio.bari@peritiagrari.it](mailto:collegio.bari@peritiagrari.it)  
[collegio.bari@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.bari@pec.peritiagrari.it)

**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia BAT**  
Via Vittoria 84/a – 76123 Andria  
[collegio.bat@peritiagrari.it](mailto:collegio.bat@peritiagrari.it)  
[collegio.bat@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.bat@pec.peritiagrari.it)

**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia Brindisi**  
Via N. Sansone, 16 C.P.321 – 72017 Ostuni (BR)  
[collegio.brindisi@peritiagrari.it](mailto:collegio.brindisi@peritiagrari.it)  
[collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it)

**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia Foggia**  
Via Piave, 41 – 71100 Foggia  
[collegio.foggia@peritiagrari.it](mailto:collegio.foggia@peritiagrari.it)  
[collegio.foggia@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.foggia@pec.peritiagrari.it)

**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia Lecce**



Via Capitano Ritucci, 41 – 73100 Lecce  
[collegio.lecce@peritiagrari.it](mailto:collegio.lecce@peritiagrari.it)  
[collegio.lecce@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.lecce@pec.peritiagrari.it)

**Collegio dei Periti Agrari e dei Periti  
Agrari laureati della Provincia Taranto**  
Via Pisanelli 44 C.P. 185 – 74100 Taranto  
[collegio.taranto@peritiagrari.it](mailto:collegio.taranto@peritiagrari.it)  
[collegio.taranto@pec.peritiagrari.it](mailto:collegio.taranto@pec.peritiagrari.it)

**Consiglio Notarile Distrettuale Di Bari**  
Via Calefati, 89  
70122 Bari  
[consigliobari@notariato.it](mailto:consigliobari@notariato.it)

**Consiglio Notarile Distrettuale Di BAT**  
Piazza Sacra Regia Udienza n.3 (angolo Via Archivio)  
76025 Trani (BAT)  
[consigliotrani@notariato.it](mailto:consigliotrani@notariato.it)


**Consiglio Notarile Distrettuale Di Brindisi**  
Corso Umberto,72  
72100 Brindisi  
[consigliobrindisi@notariato.it](mailto:consigliobrindisi@notariato.it)

**Consiglio Notarile Distrettuale Di Foggia e Lucera**  
Corso Vittorio Emanuele II n.8  
71100 Foggia  
[consigliofoggia@notariato.it](mailto:consigliofoggia@notariato.it)

**Consiglio Notarile Distrettuale Di Lecce**  
Viale Aldo Moro, 22 piano I°  
73100 Lecce  
[consigliolecce@notariato.it](mailto:consigliolecce@notariato.it)

**Consiglio Notarile Distrettuale Di Taranto**  
Via D'Aquino 74  
74123 Taranto  
[consigliotaranto@notariato.it](mailto:consigliotaranto@notariato.it)

**Confartigianato Puglia**  
Via Putignani 12/A – 70121 Bari  
[confartigianato.puglia@ticertifica.it](mailto:confartigianato.puglia@ticertifica.it)



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.)**  
Via N. Tridente, 2/bis - 70125 Bari (BA)  
[info@cnapuglia.it](mailto:info@cnapuglia.it)

**Confindustria Puglia**  
Via Tridente, 22 - 70125 Bari (BA)  
[confindustriapuglia@confindustriapuglia.it](mailto:confindustriapuglia@confindustriapuglia.it)

**Associazione costruttori ANCE Puglia**  
Via Tridente, 22 – 70125 Bari  
[ancepuglia@ancepuglia.it](mailto:ancepuglia@ancepuglia.it)  
[presidente@ancepuglia.it](mailto:presidente@ancepuglia.it)

**CONFAPI Puglia**  
Via Napoli, 329/L - 70123 BARI  
[info@confapibaribat.it](mailto:info@confapibaribat.it)  
[bat@confapibaribat.it](mailto:bat@confapibaribat.it)

**CASARTIGIANI PUGLIA**  
[info.casartigianipuglia@gmail.com](mailto:info.casartigianipuglia@gmail.com)  
[info@casartigianilecce.it](mailto:info@casartigianilecce.it)

**C.L.A.A.I. PUGLIA**  
[claaipuglia@libero.it](mailto:claaipuglia@libero.it)

**Confcommercio Bari**  
Via Amendola 172/c - Executive Center k1 6° Piano – 70126  
Bari  
[segreteria@confcommerciobari.it](mailto:segreteria@confcommerciobari.it)  
[info@confcommerciobari.it](mailto:info@confcommerciobari.it)  
[brindisi@confcommercio.it](mailto:brindisi@confcommercio.it)  
[bari@confcommercio.it](mailto:bari@confcommercio.it)  
[foggia@confcommercio.it](mailto:foggia@confcommercio.it)  
[lecce@confcommercio.it](mailto:lecce@confcommercio.it)  
[taranto@confcommercio.it](mailto:taranto@confcommercio.it)

**Confesercenti Regionale – PUGLIA**  
Via Einstein, 37/41 – 70124 BARI (BA)  
[confesercentipuglia@libero.it](mailto:confesercentipuglia@libero.it)

**CGIL Puglia Via V. Calace,**  
4 – 70132 Bari  
[regionale@puglia.cgil.it](mailto:regionale@puglia.cgil.it)

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---



CISL Puglia  
Via Giulio Petroni 15/F – 70121 Bari  
[pugliabasilicata@cisl.it](mailto:pugliabasilicata@cisl.it)

UIL Puglia  
C.so A. De Gasperi, 270 – 70125 Bari  
[info@uilpuglia.it](mailto:info@uilpuglia.it)

Città Metropolitana di Bari  
Servizio Impianti termici  
Via Postiglione, 26  
70126 Bari  
[impiantitermici@cittametropolitana.ba.it](mailto:impiantitermici@cittametropolitana.ba.it)  
[impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:impiantitermici.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)  
[f.arbore@cittametropolitana.ba.it](mailto:f.arbore@cittametropolitana.ba.it)

Provincia di Lecce  
Servizio Impianti termici  
Via Umberto I, 13  
73100 Lecce  
[protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it)  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)  
[dcorsini@provincia.le.it](mailto:dcorsini@provincia.le.it)

Provincia di Brindisi  
Piazza Santa Teresa  
72100 Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)  
[pasquale.epifani@provincia.brindisi.it](mailto:pasquale.epifani@provincia.brindisi.it)


Provincia di Taranto  
Via Anfiteatro, 4  
74123 Taranto  
[protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it)  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)  
[martino.dilonardo@provincia.ta.it](mailto:martino.dilonardo@provincia.ta.it)

Provincia BAT  
Piazza San Pio X, 9  
Andria (BAT)  
[affarigenerali@cert.provincia.bt.it](mailto:affarigenerali@cert.provincia.bt.it)  
[ambiente.energia@cert.provincia.bt.it](mailto:ambiente.energia@cert.provincia.bt.it)

Provincia di Foggia

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
LAVORO

**SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E  
DIGITALI**

---

Via XX Settembre, 20  
71100 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)  
[sdelvino@provincia.foggia.it](mailto:sdelvino@provincia.foggia.it)

Comune di Molfetta  
[protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it)

Comune di Corato  
[egov.corato@cert.poliscomuneamico.net](mailto:egov.corato@cert.poliscomuneamico.net)  
[ambiente.corato@legalmail.it](mailto:ambiente.corato@legalmail.it)

Comune di Andria  
[protocollo@cert.comune.andria.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it)

Comune di Trani  
[protocollo@cert.comune.trani.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.trani.bt.it)

Comune di Barletta  
[protocollo@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.barletta.bt.it)

Comune di Bisceglie  
[protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Comune di Brindisi  
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

Comune di Fasano  
[comunefasano@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunefasano@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Cerignola  
[protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Foggia  
[protocollo.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:protocollo.generale@cert.comune.foggia.it)

Comune di Manfredonia  
[protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it)


Comune di San Severo  
[protocollo@cert.comune.san-severo.fg.it](mailto:protocollo@cert.comune.san-severo.fg.it)

Comune di Lecce  
[protocollo@pec.comune.lecce.it](mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali  
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627  
mail: [c.iadaresta@regione.puglia.it](mailto:c.iadaresta@regione.puglia.it)



[f.bonocore@comune.lecce.it](mailto:f.bonocore@comune.lecce.it)

Comune di Martina Franca  
[protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Taranto  
[protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

UPI Puglia  
[segreteria@upipuglia.it](mailto:segreteria@upipuglia.it)

ANCI Puglia  
[segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)

E p.c. c.a. Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,  
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro  
Domenico Laforgia  
[d.laforgia@regione.puglia.it](mailto:d.laforgia@regione.puglia.it)

c.a. Assessore allo Sviluppo Economico  
Loredana Capone  
[l.capone@regione.puglia.it](mailto:l.capone@regione.puglia.it)

**Oggetto: Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 "Norme di attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale".**

**Condivisione provvedimenti attuativi.**

Gentilissimi,

come noto con Legge n. 36 del 5/12/2016 la Regione Puglia ha approvato la norma attuativa del D.Lgs. 192/2005 e dei DPR 74/2013 e 75/2013 disponendo nel contempo l'istituzione del "Catasto energetico regionale".

Il citato provvedimento demanda alla Giunta Regionale il compito di adottare disposizioni di dettaglio relativamente agli impianti termici e agli attestati di prestazione energetica.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---



Nelle more della redazione dei provvedimenti attuativi, con la presente si richiede, nell'ottica di una proficua collaborazione, un contributo istruttorio sulla bozza di tali provvedimenti (Per la Sezione dedicata agli **impianti termici**: All. A "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e All. B "Tabelle" – Per la Sezione dedicata agli **Attestati di Prestazione Energetica**: All. A "Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo", All. B "Piano dei controlli conformità degli APE" e All. C" Ripartizione alle autorità competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art. 12 c.3)") allegati alla presente, allo scopo di un'adozione condivisa della normativa di competenza regionale.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione con preghiera di voler fornire eventuali contributi ed osservazioni per iscritto, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, ai seguenti indirizzi:

[servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

[f.carrozzo@regione.puglia.it](mailto:f.carrozzo@regione.puglia.it)

A valle del ricevimento di tali contributi, qualora ne ricorressero le condizioni, si calendarizzerà apposito incontro.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il funzionario istruttore

**Federica Carrozzo**

Il Dirigente della Sezione

**Carmela Iadaresta**

DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

**Linee Guida di Accesso al Sistema Informativo - ENEA**



Le attività di rilascio e trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (in seguito APE) verranno svolte **esclusivamente tramite la procedura on-line** da predisporre in collaborazione con ENEA, soggetto individuato con DGR n\_\_\_\_- del \_\_\_\_\_, al fine di garantire la perfetta compatibilità con il sistema informativo SIAPE.

La procedura consta di due fasi:

Fase 1 – Accredimento sul Portale Sistema Puglia

Fase 2 – Rilascio e trasmissione degli APE

### **Fase 1 – Accredimento sul portale Sistema Puglia**

#### **Fase di accredimento sul portale Sistema Puglia.**

La legge regionale n. 36 del 05.12.2016 prevede all'art. 11 quanto segue :

*c. 1: "L'accredimento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.";*

*c. 2 : "L'accredimento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia", prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accredimento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013".*

L'accredimento è una sezione a sé stante all'interno dell'applicativo che permette poi di redigere l'Attestato.

Con la domanda di accredimento, il soggetto richiedente si impegna a :

- consentire lo svolgimento delle attività di verifica descritte nel documento "Piano dei controlli conformità degli APE" (Vedi Allegato B) presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto ai componenti del Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per la conduzione delle verifiche;
- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per l'espletamento delle attività di verifica.

Per l'accesso al sistema regionale di accredimento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 100, da versare all'atto della domanda secondo le modalità indicate dall'applicativo.

## Fase 2 – Rilascio degli APE

Il rilascio degli APE e la trasmissione dell'APE avviene esclusivamente tramite la procedura on-line.

In calce al presente allegato è riportato il Decreto del 26/6/2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante, fra l'altro, le "Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici".

Ai fini della presente Fase 2 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 192/2005 nonché le definizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica.

Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida:

- le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
- le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'articolo 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

L'APE, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:



- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le emissioni di anidride carbonica;
- l'energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

L'APE rilasciato tramite la procedura online resta valido secondo quanto su riportato.

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si deve fare riferimento al Decreto Interministeriale del 26/6/2015.

DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

**Piano dei controlli conformità degli APE**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

## 1. Premesse

Il presente documento costituisce il primo piano per l'avvio delle attività di accertamento sugli Attestati di Prestazione Energetica.

In base alla normativa nazionale, l'art. 9 del D. Lgs. 192/2005, successivamente modificato dal Decreto Legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 assegna alle Regioni e alle Province autonome l'onere di avviare programmi di verifica annuali della conformità degli APE, nel rispetto dei principi dettati dal DPR 75/2013, che prevedono che i controlli siano prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti, comprendendo tipicamente:

- a) l'accertamento documentale degli APE (incluso in esso anche la verifica del rispetto delle procedure);
- b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

Il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", prevede all'art. 5 inoltre quanto segue :

*"1. Le regioni e le province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiscono piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare.*

*2. I controlli di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli APE, ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.*

*3. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie per l'attuazione dei piani e procedure di controllo di cui al comma 1 in coerenza con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.*

*4. Le regioni e le province autonome alimentano per via telematica annualmente il SIAPE, di cui all'art. 6, con i dati relativi ai controlli effettuati e il numero dei certificati invalidati. Tra questi, sono compresi il numero dei controlli effettuati per ognuna delle tipologie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.*

*5. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo."*

A livello regionale, la norma di riferimento è la Legge Regionale n. 36 del 05.12.2016 che stabilisce all'art. 10 c.1 quanto segue : *"I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 75/2013 e all'articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE). Le modalità per l'estrazione del campione sono stabilite dalla Giunta Regionale"*.

Pertanto, tenendo conto di quanto stabilito dalla norme sopra richiamate, il presente documento svilupperà il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici articolandosi in 2 Sezioni: la prima dedicata alla Selezione del Campione e Fase di Accertamento e Verifica , la Seconda dedicata agli Ispettori.

## 2. Tipologia di controlli

L'art. 11 della L. R. n. 36 del 05.12.2016 prevede l'accreditamento dei soggetti certificatori in modalità telematica mediante l'apposito applicativo nell'ambito del portale denominato "Sistema Puglia" che comporta la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici.

Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a :

- consentire lo svolgimento delle attività di verifica descritte nel documento "Piano dei controlli conformità degli APE" (Vedi Allegato B) presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto ai componenti del Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per la conduzione delle verifiche;
- rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal Gruppo di Ispezione di cui all'Allegato B per l'espletamento delle attività di verifica.

I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati.

I controlli da effettuarsi sono distinti in due tipologie consequenziali :

- Controlli di primo livello: verifiche di tipo documentali fatte sugli APE caricati nel sistema e selezionati in base a una tipologia di fattori;
- Controlli di secondo livello: consequenziali a quelli del primo livello e fatti in situ ovvero prevedono la esecuzione della verifica ispettiva presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica.

## 3. Verifica preventiva di software.

Prima dei controlli documentali di primo livello, il sistema informatico effettua comunque una verifica preventiva sulla corrispondenza dei dati inseriti nel software; infatti se si rileva un'anomalia il software non fornisce la possibilità di procedere al rilascio dell'APE stesso.

Pertanto, la generazione dell'APE è comunque frutto di dati di input ritenuti ammissibili e questo permette di avere un database di Attestati di Prestazione Energetica ragionevoli e accettabili.

## 4. Estrazione del campione e Controlli di Primo Livello (accertamenti documentali).

I controlli di primo livello sono effettuati al fine di soddisfare i criteri stabiliti dal DPR 75/2013 e dal Decreto Interministeriale 2015 e quindi selezionando un campione di almeno il 2% degli Ape depositati.

Nello specifico, al fine di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti, si prevede di effettuare il 50% delle verifiche sugli APE con classi energetiche A1-A2-A3-A4 e il restante 50% sugli APE con classi comprese tra B e G.

La selezione del campione per il controllo di primo livello avviene tenendo conto dei seguenti fattori :

- Classe energetica
- Trasmittanza termica
- Fabbisogno energetico utile e primario

La finalità del controllo di primo livello è verificare il livello di coerenza dei dati riportati nell'APE e individuare le possibili criticità presenti nello stesso.



La selezione del campione viene effettuata da un algoritmo preimpostato dal sistema che tiene conto dei diversi fattori sopra richiamati.

Il controllo documentale e la veridicità dei dati contenuti nell'APE viene svolta da un gruppo di controllo di primo livello (di tipo tecnico/amministrativo).

Il gruppo di controllo di primo livello può procedere a delle richieste di integrazione/documentali nei confronti del certificatore e se questo provvede a fornire la documentazione in maniera sufficiente e accettabile, la procedura di primo livello si conclude con esito positivo.

Pertanto, le risultanze delle verifiche di primo livello possono dare luogo a:

- chiusura della procedura di controllo: in tal caso, il certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al "Rapporto di primo livello", sul quale sono riportate le risultanze dell'accertamento effettuato;
- proseguimento della procedura di controllo mediante **verifica di secondo livello**" (ispezione in situ): in tal caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale si specifica che sarà contattato dall'Ispettore incaricato per lo svolgimento del sopralluogo.

Il "Rapporto di primo livello" indica le risultanze della procedura di accertamento e quindi se non sono state rilevate criticità si chiude in maniera positiva, se invece si riscontrano dei dubbi documentali si procede con la verifica di secondo livello, ovvero l'ispezione. In tal caso, il "Rapporto di primo livello" si concluderà con l'indicazione delle prescrizioni esecutive.

## **5. Controlli di Secondo Livello (ispezioni).**

Sono i controlli che scaturiscono, come detto, dal non superamento dei controlli di primo livello e sono svolte dal Gruppo di Ispezione composto da personale qualificato cui è stato riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.

Nella sezione successiva (Ispettori) verrà dettagliata meglio tale figura.

Quando si procede al controllo di secondo livello, l'autorità competente dovrà eseguire le seguenti attività:

- individuare l'ispettore per la verifica in loco e assegnargli il relativo incarico (Al fine di garantire l'indipendenza dell'Ispettore incaricato di svolgere un dato sopralluogo, l'Ispettore stesso non deve avere, alla data di avvio del procedimento di accertamento e per tutta la sua durata alcun rapporto di parentela diretta o collaterale – fino al 4° grado -, né alcun rapporto di natura economica con il Proprietario dell'edificio o con il Soggetto certificatore interessato dal procedimento);
- contattare il soggetto certificatore che ha emesso l'APE oggetto di verifica per programmare la visita dell'immobile e contestualmente darne avviso al proprietario/locatario dell'immobile.

### **5.1 Contatto col certificatore.**

Il contatto con il certificatore avviene a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (pec) per comunicare quanto segue :

- tipo verifica (secondo livello-ispezione)
- data/ora per il sopralluogo
- immobile soggetto a ispezione (indirizzo)
- obiettivi del sopralluogo
- nominativi del gruppo di ispezione
- istruzioni per la visita

Il certificatore può:

- rifiutare motivatamente uno o più membri del Gruppo di Ispezione, in tal caso si procede alla loro sostituzione;

- richiedere un cambio di data/ora per il sopralluogo.

Nel caso di sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, si provvede a comunicare i nuovi nominativi al certificatore. Se quest'ultimo non solleva obiezioni, si procede all'avvio dell'attività di ispezione.

Nel caso in cui il certificatore/proprietario chieda una variazione motivata di data/ora dell'incontro, si procede a concordare una nuova data per la verifica .

Il certificatore può delegare una persona che lo sostituisce nel corso dell'attività di sopralluogo svolta dagli Ispettori. Tale delega, debitamente firmata, deve essere consegnata a mano dal delegato all'Ispettore incaricato di eseguire l'attività di sopralluogo dell'edificio (caso in cui il certificatore sia non residente in Regione Puglia per es. ).

Se l'ispezione non va a buon fine per indisponibilità, rifiuto o assenza da parte del soggetto certificatore o delegato, l'autorità competente, acquisito il relativo Rapporto di Ispezione sottoscritto dall'Ispettore, provvede a sospendere la validità dell'APE per il quale non è stato possibile procedere alla verifica e informa sia il soggetto certificatore che il proprietario dell'immobile di tale sospensione, richiedendo la disponibilità ad una riprogrammazione dell'ispezione entro i 15 giorni successivi.

### **5.2 Controlli documentali e tecnici durante l'ispezione**

Il controllo di secondo livello è orientato a due tipi di verifiche:

1. accertamento dei requisiti del certificatore;
2. accertamento dei dati tecnici contenuti nell'APE.

In preparazione del controllo, vengono inoltrate al certificatore le seguenti check-list con indicazione delle evidenze che dovranno essere disponibili in campo:

- 1) Check list requisiti documentali
- 2) Check list requisiti gestionali
- 3) Questionario tecnico

Il controllo di natura tecnica è volto a confrontare i dati inseriti nel software con i dati reali dell'edificio. Ai fini di tali verifiche si utilizzeranno apposite check-list redatte a cura della sezione regionale competente e divulgate alle Autorità competenti.

### **5.3 Esito dell'ispezione.**

Il Gruppo di Ispezione, al termine della visita, redige il "Verbale di Ispezione" contenente i seguenti dati:

- data/ora sopralluogo
- immobile soggetto a visita
- riferimento dell'Ape soggetto a controllo
- nominativi del gruppo di ispezione
- nominativi proprietario , certificatore o delegato
- descrizione sintetica dei rilievi anomali riscontrati
- indicazione della eventuale sanzione da pagare o relativo pagamento ridotto

L'ispettore invia poi, entro 5 giorni dalla visita effettuata, il verbale di ispezione all'autorità competente affinché possa valutarlo e esprimere un esito positivo/negativo da redigere nell'apposito "Rapporto di Ispezione".

L'autorità competente, a valle delle proprie valutazioni, può concludere la fase di ispezione con esito positivo o negativo.

Se l'ispezione si conclude con esito positivo ovvero l'autorità competente non rileva alcuna criticità in base al verbale di ispezione acquisito allora la procedura volge al termine senza alcuna sospensione della validità dell'Ape. In tal caso, il rapporto di ispezione viene notificato al certificatore/proprietario per opportuna conoscenza.

Se l'ispezione si conclude con esito negativo, si procede a diffidare il certificatore/proprietario dando la possibilità allo stesso di inviare le proprie controdeduzioni per sanare l'anomalia riscontrata in sede di ispezione.

Se l'autorità competente ritiene che le osservazioni dell'interessato siano accettabili, allora procede all'irrogazione della sanzione che può essere ridotta se pagata entro i 5 giorni dalla notifica.

Se invece l'autorità competente ritiene non superabili le controdeduzioni del certificatore/proprietario, allora procede all'irrogazione della sanzione con contestuale annullamento dell'APE in oggetto.

## **6. Ispettori**

L'attività di accertamento e ispezione viene svolta dalle autorità competenti come indicato nella L.R. 36/2016.

Nello specifico, il gruppo di lavoro per questa attività di controllo viene svolta da figure in possesso di requisiti minimi.

Gruppo di lavoro per il controllo di primo livello : tecnici/amministrativi

Gruppo di lavoro per il controllo di secondo livello : tecnici per affiancamento/ispettore

La selezione degli ispettori punterà ad individuare alcuni soggetti, omogeneamente distribuiti sul territorio regionale, tramite una procedura che preveda lo svolgimento di un esame per la valutazione delle competenze attraverso la somministrazione di un test scritto composto da quesiti tecnici con risposta multipla, che darà luogo alla formazione di una graduatoria cui attingere per l'affidamento degli incarichi.

L'ammissione alla graduatoria sarà subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo. I candidati che raggiungeranno tale soglia potranno pertanto accedere alla graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio.

Una volta pubblicata la graduatoria, l'autorità competente ne attingerà i nominativi, in ordine di punteggio decrescente, al fine di sottoscrivere gli incarichi della durata biennale per l'esecuzione dell'attività di accertamento.

L'esame per la selezione degli Ispettori viene ripetuto con cadenza biennale e ad ogni nuova sessione viene aggiornata la graduatoria di merito con l'inserimento dei nuovi candidati in base al punteggio totalizzato.

DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO C**

Ripartizione alle autorità competenti  
del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art. 12 c.3)



## Modalità di ripartizione risorse.

La L.R. 36/2016, all'art. 12, prevede che:

*"2. Per l'inserimento degli Attestati di prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione secondo le modalità indicate*

*3. Le risorse in entrata di cui al comma 2, saranno destinate nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'articolo 2, sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite con deliberazione di Giunta regionale e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse".*

Il sistema informativo del catasto degli APE registra per ogni autorità competente il numero degli APE ricevuti con rispettivo pagamento.

La percentuale degli APE ricevuti per ogni autorità competente si può calcolare con una semplice proporzione :

$$\%_{APEaut.} = (APE_{aut} * 100) / APE_{TOT\_Puglia}$$

Pertanto, atteso che il 75% delle risorse in entrata versati per ogni operazione corrisponderebbe a 7,5€ per APE, la risorsa economica da destinare a ogni singola autorità competente è calcolabile come segue :

$$€_{APE/aut} = \%_{APEaut} * 7.5€$$

Ottenuto il dato solare degli APE ricevuti per ogni autorità competente, le risorse economiche da destinare a ogni autorità verranno assegnate entro marzo dell'anno successivo dalla Regione Puglia e secondo la percentuale degli APE ricevuti, come sopra descritto.

La finalità dell'assegnazione delle risorse economiche è quella di garantire la copertura dei costi di controllo a campione sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica.

La restante percentuale (25%) delle risorse economiche in entrata resterà in capo alla Regione al fine di gestire i costi di realizzazione e gestione del Catasto Energetico regionale.

Le autorità competenti sono individuate come da art. 2. della L. R. n. 36 del 05.12.2016.

DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A**

**Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

## 1. Riferimenti normativi.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

## 2. Definizioni

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;



- 10.**controllo**: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione e/o* riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- 11.**esercizio**: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative *all'impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- 12.**fluido termovettore**: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- 13.**generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
- 14.**gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- 15.**impianto termico**: impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
- 16.**impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
- 17.**ispezioni sugli impianti termici**: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
- 18.**locale tecnico**: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;
- 19.**macchina frigorifera**: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- 20.**manutenzione**: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;
23. **occupante** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i
26. requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte dell'*organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione;
27. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
28. **potenza termica convenzionale** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica del focolare** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
30. **potenza termica utile nominale**: *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
31. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
32. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
33. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
34. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;



35. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
36. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
38. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
39. **responsabile dell'impianto termico**: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
40. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato
41. **Scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* a responsabile dell'impianto;
42. **Servizi energetici degli edifici**:
- climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
  - produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
  - climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
  - illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
43. **soggetto esecutore**: *autorità competente* o *organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti* ed *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici;

44. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
45. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- prodotto dalla *combustione*;
  - ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
  - contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
  - contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
46. **"telerriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
47. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la
48. **responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici**;
49. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
50. **unità di micro-cogenerazione**: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
51. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

### 3. Soggetti Responsabili

#### 3.1 Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;

- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica* se non assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
- la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
  - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
  - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
  - il libretto di impianto;
  - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 40. del paragrafo definizioni;
  - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
  - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
  - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
  - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
- k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo "Accertamenti e Ispezioni" firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.

### **3.2 Terzo responsabile dell'impianto termico**

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a questi ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile ;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

### **3.3 Manutentore**

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni di cui al paragrafo successivo.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;

- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

### **3.4 Conduttore**

Il Conduttore, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

## **4. Controllo e manutenzione degli impianti termici.**

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità previste nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione, rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, comma 1), nonché sulla base di eventuali prescrizioni aggiuntive del progettista.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal fabbricante.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo e manutenzione di apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI e dalla buona regola tecnica.

4. In occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è obbligatoria la compilazione del nuovo libretto di impianto termico conforme ai modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Tale libretto è, a tutti gli effetti, sostitutivo del precedente che deve essere comunque conservato come documentazione di impianto, per mantenere traccia delle azioni eseguite antecedentemente sull'impianto.

## **5. Controllo di efficienza energetica.**

1. Come stabilisce l'art. 8 del D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW.

2. Le operazioni di cui al precedente punto sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come specificato nella Tabella A dell'Allegato B del presente atto (Tab. A : Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto).

3. Il controllo di efficienza energetica, effettuato secondo le scadenze riportate nella tabella A dell'Allegato B (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui al paragrafo 4.

4. In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica.

5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici con la procedura indicata al paragrafo 9 "Catasto degli impianti termici".

6. Una copia del rapporto è rilasciata al Responsabile di impianto, che la conserva e la allega al libretto di impianto.

## **6. Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.**

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica, firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione, deve essere trasmesso al Catasto, in via telematica, entro 45 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.

2. All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato nella Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).

3. Il pagamento del contributo può essere effettuato esclusivamente on-line nel sistema del Catasto.

4. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.

5. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto.

6. La validità effettiva del rapporto di controllo di efficienza energetica decorre a partire dalla data di protocollazione dello stesso da parte di Regione: la ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul catasto.

7. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge come stabilito dal DPR n. 74/2013 nell'Allegato B (Valori Minimi Consentiti Del Rendimento Di Combustione), o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto in Tabella B di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. B: Valore e cadenza del bollino verde).

8. Nel caso in cui si verificano una o entrambe le suddette condizioni, l'impianto sarà infatti automaticamente oggetto di visita ispettiva da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato nella Tabella D dell'Allegato B (Tab. D: Tariffe ispezioni con addebito) del presente atto.

## **7. Bollino verde.**

1. Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013 e ai sensi dell'art. 4 c.6 della L.R. n. 36/2016, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del "Catasto degli impianti termici", è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.

2. Tale il contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto, come indicato nella Tabella B dell'Allegato B del presente atto (Tab. B : Valore e cadenza del bollino verde).

3. Il pagamento del bollino avviene attraverso lo strumento del portafoglio digitale.

4. Si chiarisce che l'art. 4 c.5 della L.R. n. 36/2016 stabilisce che "Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e valore stabilito con provvedimento di Giunta regionale (...)".

## **8. Accertamenti e Ispezioni.**

### **8.1. Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni**

1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle *ispezioni* gli *impianti termici*, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW ;

b) impianti di *a ciclo frigorifero* con *potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.

2. Come stabilisce l'art. 9 c1 del DPR n. 74/2013, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

3. Ai sensi dell'art. 9 c. 5 del DPR n. 74/2013, in caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C dello stesso decreto.

### **8.2. Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente**

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

### **8.3 Accertamenti**

1. Per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale e/o* alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, *l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *soggetto esecutore* è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme

e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

### **8.4 Frequenza delle ispezioni**

1. Come stabilisce l'art. 9 c.9 del DPR n. 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità':

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità';

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo decreto.

La Tabella C di cui all'Allegato B del presente atto riporta schematicamente gli accertamenti e la cadenza delle ispezioni sugli impianti termici.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come definita dall'art. 4 c.2 del D.P.R. n.74/2013.

### **8.5 Esecuzione delle ispezioni**

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;

- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito di cui all'Allegato B del presente atto a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione *dell'ispettore*, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

5. Il *responsabile dell'impianto*:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
  - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
  - 2) le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
  - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
  - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate *dall'ispettore*.

6. L'*ispettore* deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente paragrafo;
  - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
  - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*;
  - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
  - 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;
- b) non deve:
- 1) eseguire interventi sull'impianto;
  - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti;

7. L'*ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o *l'accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, *l'ispettore* prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso *l'organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, *l'autorità competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore *dalla conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello Comunicazione sostituzione del generatore di calore.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione sostituzione del generatore di calore attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, *l'ispettore* prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al *soggetto esecutore*, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

#### **8.6 Impianti termici o generatori disattivati**

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

#### **8.7 Situazioni particolari**

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'*ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'*impianto termico*, l'*ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui alla Tabella D dell'Allegato B del presente atto.

4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, l'*ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

#### **8.8 Tariffe delle ispezioni con addebito**

1. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, siano in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica reso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo "Controllo di efficienza energetica" e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

2. Gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica saranno soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.



3. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del Responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.

4. Eventuali ispezioni su impianti condominiali effettuate a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto (art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93) sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica; l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del condominio se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni a carico del Responsabile dell'impianto.

5. Le tariffe di ispezione con addebito sono definite nella Tabella D di cui all'Allegato B del presente atto (Tab. D : Tariffe ispezioni con addebito).

## **9. Catasto degli impianti termici .**

1. La Regione Puglia anche attraverso una struttura espressamente delegata istituisce e gestisce il catasto unico regionale degli *impianti termici* degli edifici fruibile on-line.

2. Nel suddetto catasto gli utenti registrano gli impianti termici secondo le indicazioni della Regione.

3. Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (*responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore*). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

4. Il catasto gestisce l'interazione con gli utenti che debbono inviare la documentazione prevista dal presente regolamento e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

5. Il catasto deve permettere la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *autorità competenti* da parte dei soggetti preposti (*libretto di impianto scheda identificativa, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.*).

6. Il catasto deve consentire anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

## **10. Informazione**

1. La Regione anche attraverso l'*autorità competente* o il *soggetto esecutore* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento.

## **11. Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici**

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione

## **12. Sanzioni**

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente.

### **13. Entrata in vigore.**

L'entrata in vigore delle presenti disposizioni di dettaglio sarà stabilita con determinazione del dirigente della competente struttura regionale.

### **14. Norme transitorie**

Nelle more della totale entrata a regime del sistema del catasto informatizzato degli impianti termici le autorità competenti continuano ad espletare le proprie attività uniformandosi alle previsioni della L.R. 36/2016 immediatamente esecutive.





DGR N. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B**

**Tabelle**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'B', located in the bottom right corner of the page.

**Tabella A- Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (DPR 74/2013)**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (KW)	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto (Anni)	Tipo di rapporto controllo efficienza energetica
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ $\leq 15$ anni	4	Rapporto tipo I Allegato II D.M.10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ $> 15$ anni	2	
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M.10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M.10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M.10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M.10/2/2014

Tabella B - Valore e cadenza del bollino verde

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	20
	$35 \leq P < 100$	40
	$100 \leq P < 350$	60
	$P \geq 350$	100
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	40
	$50 \leq P_{el} < 1000$	60
	$P_{el} \geq 1000$	100

Tabella C – Cadenza ispezioni (art. 9 c. 9 DPR 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (kW)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	$10 \leq P < 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		$20 \leq P < 100$	Ispezioni ogni 4 anni
		$P \geq 100$	Ispezioni ogni 2 anni
	Tutti (Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	$12 \leq P < 100$
$P \geq 100$			Ispezioni ogni 4 anni
Cogenerazione e teleriscaldamento		$P \geq 100$	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

Tabella D - Tariffe ispezioni con addebito

	Potenza impianto kW	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore e macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	
	$35 \leq P < 100$	
	$100 \leq P < 350$	
	$P \geq 350$	
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} \leq 50$	
	$50 \leq P_{el} < 1000$	
	$P_{el} \geq 1000$	